

27/12/2005

**CONVENZIONI
ANAS/SOCIETA' AUTOSTRADA DEL
BRENNERO**

ANAS S.p.A.

DIREZIONE GENERALE

VIA MONZAMBANO 10 - 00185 ROMA

CONVENZIONE AGGIUNTIVA

alla convenzione sottoscritta tra l'ANAS Ente Nazionale per le Strade,
con sede in ROMA e la Società Autostrada del Brennero S.p.A. con
sede a Trento, in data 29 luglio 1999,

TRA

l'ANAS S.p.A., con sede in via Monzambano, 10 - 00185 - ROMA -
(C.F.80208450587) (P. I.V.A. 02133681003) denominata, in seguito,
per brevità «Concedente»

E

la Società Autostrada del Brennero S.p.A., con sede legale in Via
Berlino, 10 - 38100 TRENTO, (C.F. 00210880225)

(P.IVA IT 00210880225) denominata, in seguito, per brevità
«Concessionario»

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro, addì 6 del mese di maggio in una sala del
Concedente in Roma

PREMESSO:

che, in data 29 luglio 1999, è stata stipulata tra l'Ente Nazionale per le
Strade - ANAS e la Società Autostrada del Brennero S.p.A. la
convenzione vigente, approvata e resa esecutiva con Decreto
Interministeriale Lavori Pubblici - Tesoro, Bilancio e Programmazione
Economica del 21 dicembre 1999 n. 601/Segr.DICOTER registrato alla

Corte dei Conti il 9 febbraio 2000, registro n. 1 - foglio n. 66, e disciplinante la concessione alla Società Autostrada del Brennero p.A. della costruzione e dell'esercizio dell'Autostrada A22 Brennero-Verona-Modena;

che, l'articolo 2, comma 193, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha autorizzato il Governo, nell'ambito degli strumenti finanziari ed operativi per il potenziamento e l'ammodernamento della linea ferroviaria del Brennero e per la realizzazione delle relative gallerie, a prorogare il termine di concessione dell'Autostrada del Brennero S.p.A.;

che, l'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha previsto che " A decorrere dal 1° gennaio 1998 la Società Autostrada del Brennero spa è autorizzata ad accantonare, in base al proprio piano finanziario ed economico, una quota anche prevalente dei proventi in un fondo destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero e alla realizzazione delle relative gallerie. Tale accantonamento è effettuato in esenzione d'imposta.";

che, inoltre, nel predetto art.55, comma 13 della citata L.449/97, è stato stabilito che in attesa di utilizzo, le disponibilità su tale fondo siano investite in titoli di Stato e non possano comunque essere utilizzate per le spese di progettazione;

che, in applicazione dell'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n.449, il canone di concessione dovuto dal Concessionario in favore dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 1998, è stato aumentato del 30 per cento;

che, in applicazione dell'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n.449, con i bilanci di esercizio a partire dal 1998 il Concessionario ha provveduto ad accantonare nel fondo destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie quote dei propri proventi;

che, in ottemperanza all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n.449, il Concessionario ha presentato - in data 23 giugno 1998 - un piano finanziario, successivamente aggiornato nel dicembre 2000 con i dati del bilancio 1999 rimodulato al 31 dicembre 2035, contenente, tra l'altro, l'accantonamento delle predette quote dei propri proventi;

che, a seguito delle citate disposizioni pro-ferrovia che avrebbero consentito un prolungamento della durata della concessione, la Società Autostrada del Brennero all'atto della stipula della predetta convenzione del 29 luglio 1999 riteneva di non richiedere l'estensione della concessione, scadente il 31 dicembre 2005, secondo le modalità e criteri stabiliti dalla Direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 20 ottobre 1998, n. 283 Segr. Dicoter, dovendo poi intervenire la maggiore proroga già prevista nel predetto piano finanziario aggiornato al dicembre 2000;

che, con convenzione stipulata in data 18 gennaio 2001, la scadenza della concessione è stata fissata al 31 dicembre 2035, convenendosi che sino a quella data la Autostrada del Brennero S.p.A. avrebbe provveduto ad accantonare al fondo pro ferrovia una quota dei propri proventi in

conformità al predetto piano finanziario allegato alla convenzione stessa per un ammontare complessivo di Lire 3.000 miliardi;

che, in conformità alle predette normative ed alla convenzione aggiuntiva del 18 gennaio 2001, la Autostrada del Brennero S.p.A. ha provveduto ad accantonare una quota dei proventi di gestione, nell'apposito fondo pro ferrovia nel proprio bilancio di esercizio secondo le previsioni del piano finanziario presentato, pari al 31 dicembre 2003 ad € 232,406 milioni;

che la predetta convenzione 18 gennaio 2001 non ha conseguito l'approvazione da parte dei Ministri competenti, in attesa di un pronunciamento della Commissione Europea sulla compatibilità del prolungamento ex lege del rapporto concessorio con i principi comunitari;

che, a seguito della mancata approvazione della convenzione 18 gennaio 2001, la Autostrada del Brennero S.p.A., in data 11 ottobre 2002, ha proposto ricorso avanti al TAR del Lazio (RG. 10650/02 - Sez. III), ottenendo la sentenza n. 12486/02 del 19 dicembre 2002, che dichiara l'obbligo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze di pronunciarsi sulla approvazione della predetta convenzione;

che, inoltre, la Autostrada del Brennero S.p.A. ha proposto, in data 30 ottobre ottobre 2002, un ulteriore ricorso, pendente presso il TAR del Lazio (R.G. 11350/02 - Sez. III), con il quale ha avanzato pretese per il riconoscimento di somme quale indennizzo per i mancati adeguamenti tariffari per gli anni dal 1991 al 2000;

che, con Decreto Legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2002 n. 178 è stata disposta la trasformazione dell'Ente ANAS in ANAS S.p.A.;

che, in data 19 dicembre 2002, l'Ente ANAS si è trasformato in ANAS S.p.A.

che, con Decreto Interministeriale 31 dicembre 2002 n.1030/CD, è stata approvata la trasformazione dell'Ente ANAS in ANAS S.p.A. e la convenzione stipulata in data 19 dicembre 2002 tra la stessa ANAS S.p.A. ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'affidamento in concessione ad ANAS S.p.A. dei compiti di cui all'art.2, commi 1, lettere da a) a g) nonché l) del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.143, ai sensi dell'art.7, comma 2 del decreto legge 8 luglio 2002, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.178;

che, nelle more delle ulteriori decisioni del TAR in merito al ricorso sul contenzioso tariffario, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota 14 luglio 2003 n. 2531, ha incaricato l'ANAS S.p.A. di valutare la fattibilità, in termini tecnico - economici di una transazione sul contenzioso tariffario della Società Autostrada del Brennero S.p.A. utilizzando i principi ed i criteri già adottati in sede di redazione delle convenzioni autostradali, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1992 n. 498;



che, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condizionato detta soluzione transattiva alla rinuncia da parte del Concessionario anche al contenzioso extra tariffario, con riferimento alla mancata

emanazione del decreto di approvazione della citata Convenzione del 2001 ed ad una disponibilità da parte della Società stessa a proseguire nell'accantonamento al fondo pro ferrovia, di una quota dei propri proventi da utilizzarsi all'occorrenza, con restituzione alla Autostrada del Brennero S.p.A. dal soggetto che dovesse aggiudicarsi la gara della concessione dell'autostrada alla fine della durata della proroga da accordare per il periodo successivo al 31 dicembre 2005;

che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con lettera 10 novembre 2003, n. 940/CD, ha comunicato all'ANAS S.p.A. che i Servizi della Commissione Europea hanno ritenuto, come confermato ufficialmente con nota della Commissione stessa 20 ottobre 2003, che la proroga alla Autostrada del Brennero S.p.A. indicata nella predetta convenzione aggiuntiva stipulata in data 18 gennaio 2001, senza preventiva messa in gara, costituisca violazione del diritto comunitario (Direttiva 93/37CEE);

che, pertanto, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la predetta nota 940/2003, ha confermato l'impossibilità di poter pervenire all'approvazione della convenzione stipulata il 18 gennaio 2001 al fine di evitare l'apertura della procedura d'infrazione, manifestando, quindi, la volontà di procedere nell'ipotesi transattiva a chiusura di ogni contenzioso con la Società Autostrada del Brennero S.p.A.;

che, nel frattempo, la Società Concessionaria, con atto di diffida, notificato in data 24.11.2003, ha intimato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze di assumere i provvedimenti dovuti dopo la citata sentenza del



TAR Lazio;

che, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota del 22 gennaio 2004, n. 68/CD, nell'esprimere parere favorevole al perfezionamento di una transazione con proroga della concessione alla Autostrada del Brennero S.p.A. al 30 aprile 2014, ha ribadito la necessità da parte della Società stessa di proseguire all'accantonamento, non a fondo perduto, in favore della ferrovia del Brennero, in misura compatibile con il piano finanziario da redigere in allegato al nuovo atto convenzionale, sostitutivo di quello sottoscritto il 18 gennaio 2001;

che, oltre agli interventi già ricompresi nel piano finanziario parte integrante della citata convenzione stipulata tra Concedente e Concessionario in data 29 luglio 1999, sono previsti interventi di adeguamento inseriti nel nuovo piano finanziario in quanto ammissibili; che, a titolo transattivo tra Autostrada del Brennero S.p.A. ed ANAS S.p.A., si è convenuto che la presente convenzione preveda:

- la proroga della concessione alla stessa Società del Brennero fino al 30 aprile 2014;
- la prosecuzione da parte del Concessionario all'accantonamento del fondo pro-ferrovia fino al 30 aprile 2014 per un importo complessivo di 550 milioni di euro;
- la possibilità che detto accantonamento possa costituire partecipazione alla Società che sarà chiamata alla costruzione o costruzione e gestione delle opere ferroviarie attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie, nonché eventualmente, altra forma di partecipazione all'investimento, nell'ambito della

stessa Società;

- ove la partecipazione della Autostrada del Brennero S.p.A. non sia consentita in tutto o in parte dagli atti, anche internazionali, regolanti la realizzazione delle nuove opere, che le somme accantonate e non utilizzabili secondo le previsioni del presente articolo – fermo restando il vincolo di destinazione per il rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero – siano versate dalla stessa Autostrada del Brennero all'ANAS, su richiesta di quest'ultima, a titolo di anticipazione e che siano restituite, a scadenza della concessione, prevista al 30 aprile 2014, rivalutate in base al tasso inflattivo, da parte del subentrante, alla stessa Società Autostrada del Brennero S.p.A.;

- la rinuncia da parte della Società Autostrada del Brennero S.p.A., a fronte della ridefinizione del periodo di concessione, a tutte le pretese dalla stessa vantate in dipendenza delle vicende pregresse nel rapporto concessorio ed, in particolare, a quelle relative al contenzioso tariffario e ad altre scaturenti dalla mancata approvazione della convenzione del 18 gennaio 2001 che prevedeva una durata della concessione fino al 2035;

che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota 6 maggio 2004 n429, ha preso favorevolmente atto di tale accordo tra Concessionario e Concedente;

che alla data del 31 dicembre 2003, il capitale sociale della Società Autostrada del Brennero S.p.A. è detenuto da soggetti pubblici per una quota pari all'81,93%;

visto l'articolo 19 della legge 30 aprile 1999 n.136;

visto l'articolo 21, della legge 24 novembre 2000, n. 340;

visto l'articolo 15, comma 6 della legge 1 agosto 2002 n.166;

visto l'art.21 del decreto legge n.355 del 24 dicembre 2003, convertito
nella legge 47 del 27 febbraio 2004;

- che le parti, come sopra rappresentate, si danno reciprocamente atto e
concordano, fermo restando quanto già pattuito, sulla necessità di
addivenire alla stipula di una convenzione aggiuntiva alla citata
convenzione stipulata in data 29 luglio 1999;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'ANAS S.p.A. (denominata per brevità «Concedente»), rappresentata
dal Presidente Ing. Vincenzo Pozzi, nato a Lecce, il 20 settembre 1949

E

la Società Autostrada del Brennero S.p.A. (denominata per brevità
«Concessionario») rappresentata dal Presidente dott. Ferdinand
WILLEIT nato a Fortezza (Bz) il 14.9.1938, si conviene e si stipula
quanto segue.

Art. 1.

(Premesse)

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione
aggiuntiva alla convenzione stipulata in data 29 luglio 1999, approvata e
resa esecutiva con Decreto Interministeriale Lavori Pubblici - Tesoro,
Bilancio e Programmazione Economica del 21 dicembre 1999 n.
601/Segr.DICOTER registrato alla Corte dei Conti il 9 febbraio 2000,
registro n. 1 - foglio n. 66 e sostitutiva della convenzione sottoscritta il

18 gennaio 2001.

Art. 2.

(Oggetto)

1. Il comma 2, dell'art. 2, della convenzione stipulata in data 29 luglio 1999 viene integrato dai seguenti interventi e completamenti:

- Terza corsia tra Verona ed Intersezione A1;
- Adeguamento della corsia di emergenza (corsia dinamica tra interconnessione con la A4, a Verona ed Egna Ora);
- Sovrappassi, vie di fuga, accessi d'emergenza;
- Innovazioni gestionali;
- Piazzole d'emergenza;
- Caserma di Trento;
- Svincoli autostradali di Laives e di Pastrengo;

2. Il comma 3 dell'art.2 della convenzione stipulata in data 29 luglio 1999 è sostituito dal seguente.

3. Fanno parte integrante della presente convenzione gli allegati A,B,D,E (piano finanziario) che sostituiscono i corrispondenti allegati alla convenzione sottoscritta il 29 luglio 1999.

Art. 3.

(Obblighi del concessionario)

1. Al comma 1, dell'articolo 3, della convenzione stipulata in data 29 luglio 1999 sono aggiunte le seguenti modifiche ed integrazioni:

- dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti lettere:

n) ad effettuare, ai sensi dell'art. 55, comma 13 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e sulla base di quanto convenuto anche transattivamente

con la stipula della presente convenzione, l'accantonamento al fondo destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero e alla realizzazione delle relative gallerie secondo quanto regolato con il successivo art. 9, fermo restando il vincolo di destinazione stabilito per legge;

o) a mantenere nel proprio capitale sociale la partecipazione pubblica in misura almeno pari al 60 %.

Art. 4.

(Bilancio e Partecipazioni del Concessionario)

1. Il comma 2 sub. 2.1., 2.2 e 2.3 dell'art.5 della convenzione stipulata il 29 luglio 1999 è sostituito come segue:

2.1 Società di cui all'art.3, comma 3 n.1 della legge 28 aprile 1971 n.287, così come viene modificato dall'art.19 della legge 30 aprile 1999 n.136:

- 0,7411% della Società autostrada Torino – Milano;

2.2 Società con attività strumentali ed ausiliari all'oggetto della concessione:

- 85,00% della Società Brennero Trasporto Rotaia SpA – Bolzano;

- 16,67% Confederazione Autostrade – Verona;

- 0,5115% SIAS;

- 5,25% della Società Interbrennero S.p.A. Trento

- 30,00% della Società Traforò Clès Malè SpA Folgarida – Trento;

- 10,00% della CRS Spa – Bagnaria Arsa Udine;

- 4,20% C.I.E.A.-Roma;

2.3 Società le cui attività non risultano avere alcun rapporto di inerenza

con l'oggetto della concessione:

- 2,71% della Società Brennercom-Bolzano;

- 3,40% Alpicom S.p.A.-Trento;

La Società Brennero Trasporto Rotaia p.A. è considerata controllata ai sensi dell'art.2359 del Codice Civile così come da dichiarazione rilasciata dal Concessionario.

Art. 5.

(Tariffe di pedaggio)

1. Il comma 1 dell'art.6 della convenzione stipulata il 29 luglio 1999 è sostituito come segue:

1. La tariffa media per chilometro, ponderata con i chilometri percorsi dai veicoli appartenenti alle singole classi e tipologie di pedaggio, è calcolata al 1° gennaio 2004 sulla base di quanto stabilito nell'allegato A.

Art. 6.

(Indicatore di produttività)

L'art.9 della convenzione stipulata il 29 luglio 1999 è sostituito come segue:

1. Sulla base delle argomentazioni riportate in allegato B, il valore assunto dalla variabile X è fissato per l'anno 2005 nello 0%, per l'anno 2006 nello 0%, per il 2007 nello 0%, per il 2008 nello 0%, per il 2009 nello 0%.

2. Il Concedente provvede a fissare, entro il 30 settembre dell'anno 2009, sentito il Concessionario, i valori della variabile X per il quinquennio 2010 – 2014 (e così avverrà per ogni quinquennio, fino

alla scadenza della concessione). Ove l'accordo non sia stato ancora raggiunto alla data di inizio di ogni quinquennio, il valore della variabile X è determinato, in via provvisoria, in misura pari alla variazione percentuale media del volume di traffico registrato nel quinquennio precedente.

3. Ai fini della determinazione della variabile X, per i quinquenni a partire dal predetto 2010-2014 si terrà conto anche del recupero degli scostamenti, in più o in meno, dell'andamento del traffico rispetto a quello previsto nel piano finanziario (Allegato E) della presente convenzione, che si fossero verificate nel quinquennio precedente.

Art. 7.

(Indicatore di qualità)

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 10 della convenzione sottoscritta in data 29 luglio 1999, il Concessionario si impegna:

- a recepire a decorrere dal 1° gennaio 2005, anche in relazione all'art. 21, comma 3 del decreto legge 24 dicembre 2003, convertito nella legge 27 febbraio 2004, le modifiche all'indicatore di qualità settoriale che si renderanno necessarie, rideterminando, contestualmente, il coefficiente β settoriale.

Art. 8.

(Procedure per l'aggiornamento tariffario)

Il comma 7 dell'Art.11 della convenzione sottoscritta in data 29 luglio 1999 è sostituito come segue:

7. L'aggiornamento tariffario per l'anno 2005 è definito contestualmente

alla firma della presente convenzione, come da allegato D.

Art. 9.

(Piano finanziario)

Il comma 1 dell'art.12 della convenzione sottoscritta in data 29 luglio 1999 viene sostituito dal seguente:

1. Il piano finanziario, redatto ai sensi della delibera CIPE 20 dicembre 1996, della Direttiva 283/98 emanata dal Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica in data 20 ottobre 1998 e del modello unificato di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, del 15 aprile 1997 riportato in allegato E, costituisce parte integrante della presente convenzione aggiuntiva ed è aggiornato con periodicità quinquennale.

2. Il piano finanziario di cui al comma 1, prevede, ai sensi dell'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e sulla base di quanto transattivamente convenuto, l'accantonamento annuale al fondo destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero e alla realizzazione delle relative gallerie. Tale accantonamento nel periodo dal 1998 al 30 aprile 2014, termine di scadenza della concessione fissato dal successivo articolo 11 risulta pari ad € 550,00 milioni (cinquecentocinquanta milioni/00).

3. Le somme accantonate costituiranno apporto di Autostrada del Brennero S.p.A. al capitale sociale della Società che sarà chiamata alla costruzione o costruzione e gestione delle opere ferroviarie

attraverso il Brennero nonché, eventualmente, altra forma di partecipazione all'investimento, nell'ambito della stessa Società. Ove la partecipazione della Autostrada del Brennero non sia consentita in tutto o in parte dagli atti, anche internazionali, regolanti la realizzazione delle nuove opere, le somme accantonate e non utilizzabili secondo le previsioni del presente articolo – fermo restando il vincolo di destinazione per il rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero – per la stessa saranno versate dalla Autostrada del Brennero all'ANAS, in qualunque momento, su richiesta di quest'ultima, a titolo di anticipazione e verranno restituite a scadenza della concessione, rivalutate in base al tasso inflattivo.

4. Per il periodo dal 1 maggio 2014 al 31 dicembre 2045, per tutta la restante durata del piano finanziario (Allegato E) è previsto a carico del concessionario subentrante, l'ulteriore accantonamento, ex comma 13 dell'art. 55 della predetta legge 449/97 per un ammontare complessivo di € 1.515,827 milioni (millecinquecentoquindici/827), per un totale complessivo pari ad € 2.065,827 milioni (duemilasessantacinque/827).

5. Nei casi di revisione del piano finanziario previsti dall'articolo 12 della convenzione stipulata in data 29 luglio 1999, l'ammontare complessivo dell'accantonamento al fondo di cui al comma 4, dovrà, in ogni caso, essere almeno pari alla somma di € 2.065,827 milioni (duemilasessantacinque/827) suddivisa come indicato nel comma 4 stesso.

Art. 10.

(Canone per subconcessioni)

L'art. 15 della convenzione stipulata il 29 luglio 1999 viene integrato con il seguente comma 2:

Il Concessionario si impegna a recepire le modifiche della percentuale di cui al precedente comma 1 che verranno introdotte per il settore.

Art. 11.

(Durata della concessione)

Il comma 1, dell'art. 23 della convenzione stipulata in data 29 luglio 1999 è così modificato:

1. La scadenza della concessione è fissata transattivamente al 30 aprile 2014, indipendentemente dalla durata del piano finanziario.

Art. 12.

(Decadenza dalla concessione)

All'art. 24, comma 1, della convenzione stipulata in data 29 luglio 1999, dopo le parole «...agli obblighi di cui alle lettere a), b), c), e), i), j), k)» sono aggiunte le parole «n) ed o)».

All'art. 24, della convenzione stipulata in data 29 luglio 1999, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«2bis. In caso di decadenza della concessione, le quote accantonate al fondo destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero e alla realizzazione delle relative gallerie sono trasferite in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per le finalità di cui all'articolo 55, comma 13, della legge n. 449/97 e saranno restituite al Concessionario

decaduto da parte dal subentrante, senza rivalutazione».

Art. 13.

(Rapporti inerenti la successione tra il subentrante ed il
concessionario uscente)

L'art. 25 della convenzione sottoscritta in data 29 luglio 1999 viene
integrato dal seguente comma 3:

3. Nel caso in cui non sia consentita, in tutto o in parte, la
partecipazione della Autostrada del Brennero S.p.A. alla Società che
verrà costituita per la costruzione o costruzione e gestione delle
nuove opere per il rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il
Brennero, le somme accantonate e versate dalla Autostrada del
Brennero S.p.A., a titolo di anticipazione, verranno restituite a
scadenza della concessione, rivalutate in base al tasso inflattivo alla
stessa Autostrada del Brennero, alla scadenza della concessione
fissata al precedente art.11, da parte del subentrante.

Art. 14.

(Definizione del contenzioso insorto)

Il comma 1 dell'art. 26 della convenzione sottoscritta il 29 luglio 1999 è
modificato come segue:

1. Con la stipula della presente convenzione, le parti risolvono
transattivamente il contenzioso insorto comunque connesso alle vicende
pregresse. Gli effetti della transazione sono recepiti nel piano
finanziario allegato. Il Concessionario si impegna ad estinguere i
relativi giudizi pendenti e, nelle more dell'efficacia del presente atto, a
non coltivare gli stessi ed a non promuoverne di nuovi un periodo non

superiore a sei mesi.

Art. 15.

(Contributi già accordati)

L'articolo 27 della convenzione sottoscritta il 29 luglio 1999 è così
sostituito:

Sono fatte salve le disposizioni contenute nella convenzione in data 21
novembre 1973 n.13343 approvata con D.I. 21 novembre 1973, n.3202
relative alle erogazioni da parte dello Stato, a favore del Concessionario,
di contributi già accordati, ai sensi della legge 24 luglio 1961, n.729, per
il residuo importo di €.178.327,65.

Art. 16.

(Foro competente)

Per tutte le controversie che insorgono fra le parti sull'interpretazione ed
applicazione della presente convenzione aggiuntiva il foro competente è
il Tribunale di Roma.

Art. 17.

(Domicilio)

Agli effetti della presente convenzione aggiuntiva, il Concessionario
elegge domicilio in Trento - Via Berlino, 10.

Art. 18.

(Condizione sospensiva)

L'efficacia della presente convenzione aggiuntiva è subordinata
all'emanazione del decreto di approvazione ai sensi di legge.

Art. 19.

(Registrazione)


La presente convenzione aggiuntiva è soggetta a registrazione. Tutte le spese dipendenti dalla stipulazione della presente convenzione aggiuntiva, nessuna esclusa né eccettuata, sono a carico del Concessionario.

La presente convenzione aggiuntiva consta di n. 19 facciate dattiloscritte compresa la presente pagina scritta su 6 righe e contiene n.4 allegati.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.


Il Presidente dell'ANAS S.p.A.

Il Presidente della Società Autostrada del Brennero S. p.A.



La Convenzione aggiuntiva ANAS- Società Autostrada del Brennero S.p.A.sottoscritta in data odierna dovrà essere sottoposta all'esame degli Organi deliberanti delle parti.

Roma, lì 6 maggio 2004.

A stylized handwritten signature, possibly reading 'A. D.', consisting of a large loop and a few strokes.A handwritten signature, possibly reading 'F. G. G. G.', with a long horizontal stroke at the end.